

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **132/2005** (ECLI:IT:COST:2005:132)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CONTRI** - Redattore: **VACCARELLA**

Camera di Consiglio del **09/02/2005**; Decisione del **21/03/2005**

Deposito del **25/03/2005**; Pubblicazione in G. U. **30/03/2005**

Norme impugnate:

Massime: **29301**

Atti decisi:

## ORDINANZA N. 132 ANNO 2005

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Fernanda CONTRI; Giudici: Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 279 e 295 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 6 febbraio 2004 dal Tribunale di Piacenza, nel procedimento civile vertente tra Aris s.p.a. e Astra s.p.a., iscritta al n. 484 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2004.

*Visto* l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

*udito* nella camera di consiglio del 9 febbraio 2005 il Giudice relatore Romano Vaccarella.

*Ritenuto* che, con ordinanza del 6 febbraio 2004, il Tribunale di Piacenza ha sollevato, in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 279 e 295 del codice di procedura civile;

che il giudizio, nel corso del quale il dubbio è stato prospettato, venne intentato da Aris s.p.a. nei confronti di Astra s.p.a., al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per non avere la controparte adempiuto all'accordo in base al quale, a fronte dell'esecuzione, a titolo gratuito, da parte della società attrice, di un complesso lavoro di *restyling* sullo scafo di un carro armato, Astra s.p.a. si era impegnata, ove l'appalto per le modifiche fosse stato ad essa affidato, a subappaltarne la realizzazione ad Aris;

che, emessa sentenza non definitiva in ordine all'*an debeat*, la causa era stata rimessa in istruttoria per l'espletamento di consulenza tecnica e, a seguito del deposito della stessa, nuovamente riservata in decisione;

che, essendo stata la sentenza parziale appellata e trovandosi il rimettente nella necessità di disporre la riapertura della fase istruttoria al fine di chiedere dei chiarimenti al consulente tecnico di ufficio, tale «enorme e costosissimo lavoro» - osserva il giudice *a quo* - ben potrebbe essere «posto in non cale da una pronuncia difforme in sede di gravame, con conseguente necessità di impugnazione della emananda nuova sentenza»;

che, a giudizio del rimettente, mentre in un giudizio relativo al solo *an debeat*, nel quale la determinazione del *quantum* deve avvenire in un separato processo, «ricorrono gli estremi della sospensione necessaria, *ex art. 279 cod. proc. civ.*» (*rectius: ex art. 295 cod. proc. civ.*), in caso di appello «avverso sentenza interlocutoria con rimessione in istruttoria» la sospensione è subordinata all'esistenza di una concorde istanza delle parti, oltre che ad una positiva valutazione della fondatezza della «ritenuta pregiudizialità» da parte del giudice: e ciò senza che il decidente possa esercitare alcun sindacato in ordine al presumibile esito del gravame né intervento di sorta sulla decisione adottata;

che da ciò deriverebbe che due fattispecie processuali sostanzialmente identiche, in quanto difformi nel solo fatto che, nell'un caso, la determinazione del *quantum* deve avvenire in un nuovo giudizio, nell'altro, nello stesso processo, sono trattate in modo irragionevolmente difforme, con violazione dell'art. 3 della Costituzione, da parte del «combinato disposto degli artt. 279 e 295 cod. proc. civ.» (*rectius: dell'art. 279, quarto comma, cod. proc. civ.*) nella parte in cui, in caso di impugnazione immediata avverso sentenza non definitiva che statuisca sull'*an debeat*, subordina la facoltà del giudice di primo grado di sospendere l'ulteriore istruzione per la liquidazione del *quantum* all'istanza concorde delle parti, con disciplina irragionevolmente diversa rispetto a quella applicabile, *ex art. 295 cod. proc. civ.*, all'ipotesi di sentenza che definisca la causa relativamente all'*an debeat*, con devoluzione a separato processo della determinazione del *quantum*;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale, dopo aver osservato che il giudice non è legittimato a dubitare delle proprie sentenze le quali, una volta emesse, costituiscono dati dell'ordinamento indisponibili da parte di chi le ha pronunciate, segnala che la proposta questione è del tutto identica, senza alcun elemento di novità, ad altra già decisa da questa Corte con sentenza n. 182 del 1996; dal che la richiesta che la sollevata questione venga dichiarata manifestamente infondata.

*Considerato* che il Tribunale di Piacenza dubita, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale del «combinato disposto degli artt. 279 e 295 cod. proc. civ.» (*rectius: dell'art. 279, quarto comma, cod. proc. civ.*) nella parte in cui, in caso di impugnazione immediata avverso sentenza non definitiva che statuisca sull'*an debeat*, subordina la facoltà del giudice di primo grado di sospendere l'ulteriore istruzione per la liquidazione del *quantum* all'istanza concorde delle parti, con disciplina irragionevolmente diversa rispetto a quella applicabile, *ex art. 295 cod. proc. civ.*, all'ipotesi di sentenza che definisca la causa relativamente all'*an debeat*, con devoluzione a separato giudizio della determinazione del *quantum*;

che la questione sollevata è manifestamente infondata avendo il rimettente prospettato argomentazioni sostanzialmente identiche a quelle che sono state oggetto di puntuale disamina nella sentenza di questa Corte n. 182 del 1996 (in particolare, paragrafi 2, 2.1., 2.2., 2.3., 2.3.1. del "*Considerato in diritto*"), totalmente ignorata dal rimettente;

che a quanto rilevato dalla sentenza n. 182 del 1996 può aggiungersi che, anche recentemente, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno ribadito (sentenza n. 14060 del 2004) l'inapplicabilità dell'art. 295 cod. proc. civ. all'ipotesi di autonomo giudizio sull'*an* seguito, in pendenza di impugnazione, da separato giudizio per la determinazione del *quantum*; ipotesi questa, è appena il caso di rilevare, che, in quanto non espressamente disciplinata dalla legge, dovrebbe modellarsi su (e non già fungere da modello per) quella esplicitamente prevista di sentenza non definitiva sull'*an* e sulla relativa disciplina di cui all'art. 279, comma quarto, cod. proc. civ.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 279, quarto comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di Piacenza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*